REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto:
SUCCESSIONI
Ud.10/09/2026 PU

Composta da:

Francesco Maria Cirillo	Presidente
Giuseppe Tedesco	Consigliere
Rossana Giannaccari	Consigliere Rel.
Giuseppe Fortunato	Consigliere
Mauro Criscuolo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 20758/2021 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [redacted]

- ricorrente -

contro

[redacted] e [redacted] rappresentate e difese dagli avvocati [redacted] ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via [redacted]

-controricorrenti -

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

avverso la sentenza n. 553/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Catania depositata in data 15/03/2021, notificata il 28/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/09/2026 dalla dott.ssa Rossana Giannaccari;

udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola;

uditi gli Avvocati [redacted] ed [redacted] per i controricorrenti;

FATTI DI CAUSA

1. [redacted] propose ricorso, ex art.702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Catania per chiedere che fosse dichiarata la validità della liquidazione individuale del patrimonio del defunto padre [redacted] avviata ai sensi dell'art. 495 c.c., e che fosse dichiarata illegittima la liquidazione concorsuale iniziata successivamente dalle sorelle [redacted] ed [redacted]

Il ricorrente espose di aver accettato con beneficio di inventario l'eredità del padre [redacted] deceduto il [redacted] con atto del 28.4.2017, e di aver proceduto alla redazione dell'inventario. Con atto del notaio [redacted] del 23.10.2017, anche le sorelle [redacted] e [redacted] e [redacted] avevano accettato l'eredità paterna con beneficio d'inventario ed avevano chiesto al Tribunale la riapertura delle operazioni di inventario svolte dal fratello perché erano venute a conoscenza di nuove passività del *de cuius*, designando un notaio per procedere alla liquidazione concorsuale.

1.1.Nel contraddittorio con [redacted] ed [redacted] il Tribunale di Catania accolse la domanda, dichiarò valido l'avvio della procedura di liquidazione individuale dell'eredità beneficiata e, conseguentemente, dichiarò illegittima la procedura di liquidazione concorsuale avviata

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

dalle sorelle coeredi ed inefficace la riapertura delle operazioni di inventario sollecitata dalle stesse.

1.2. Decidendo sull'appello proposto da [redacted] e [redacted] la Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 553/2021 del 15.3.2021, in riforma dell'ordinanza di primo grado, rigettò la domanda perché ritenne che [redacted] non rivestisse la qualità di erede beneficiato ma di erede puro e semplice, per aver accettato tacitamente l'eredità paterna, essendosi appropriato, se pur temporaneamente delle somme del *de cuius* esistenti sul conto corrente.

La corte territoriale accertò che [redacted] a poche ore dal decesso del padre [redacted] in data 15/03/2017, aveva prelevato il denaro esistente sul conto corrente intestato al *de cuius* e lo aveva trasferito sul proprio conto corrente a mezzo di tre distinti bonifici*;* dopo sette mesi, le somme erano transitate su un altro conto a lui intestato, ancorché denominato "*eredità beneficiata di* [redacted] *presso* [redacted]

Tali operazioni, secondo la Corte d'appello, integravano un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art.476 c.c., che precludeva a [redacted] l'acquisto dell'eredità paterna con beneficio di inventario.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello [redacted] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

[redacted] e [redacted] hanno resistito con controricorso

Il Consigliere Relatore, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., *ratione temporis applicabile, ante* D.lgs. n. 149/2022*,* ha formulato proposta di rigetto del ricorso, con modifica della motivazione *ex* art. 384, terzo comma, cod. proc. civ.

Le parti hanno depositato memorie.

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

La Sesta Sezione Civile, all'udienza dell'11.3.2022, ritenuto che non sussistesse l'evidenza decisoria, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

Il Sostituto Procuratore Generale, ha depositato una memoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 476 c.c. perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che le operazioni di prelievo compiute da [redacted] sul conto corrente intestato al *de cuius,* nell'immediatezza della morte, integrassero un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità.

Il ricorrente sostiene che non ricorressero i requisiti previsti dall'art.476 c.c. perché le operazioni sarebbero state svolte sul conto corrente intestato al defunto non in qualità di chiamato all'eredità ma in forza di delega da questi rilasciata. Di conseguenza, non si tratterebbe di operazioni che non avrebbe potuto compiere se non nella qualità di erede, ai sensi dell'art.476 c.c., ma di atti posti in essere nella qualità di delegato dal de cuius.

Peraltro, le somme prelevate e transitate sul suo conto personale sarebbero state riversate sul conto corrente intestato all'eredità beneficiata in data 28/04/2017; il prelevamento, avente carattere temporaneo, rientrerebbe nell'ambito degli atti conservativi consentiti al chiamato, ai sensi dell'art. 460 cod. civ.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485, 499, 503, 504 c.c. per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che il possesso di beni ereditari esercitato dall'odierno ricorrente dopo il decesso del padre fosse correlato alla sua intenzione di accettare l'eredità mentre l'immissione

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

in possesso da parte del chiamato non presupporrebbe necessariamente in chi la compie la volontà di accettare l'eredità. In ogni caso, le somme prelevate dal conto corrente del *de cuius* sarebbero state versate sul conto intestato all'eredità beneficiata in sede di inventario.

2.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati ma la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell'art.384, ultimo comma, c.p.c.

2.2.La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di [redacted] di accertamento della validità della liquidazione individuale, ex art. 495 c.c. e di dichiarazione di illegittimità della successiva liquidazione concorsuale promossa dalle sorelle, poiché ha ritenuto che le operazioni di prelievo effettuate dal ricorrente sul conto corrente del *de cuius* costituissero accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art.476 c.c.

A tale conclusione la Corte di merito è giunta attraverso la ricostruzione dei prelievi dal conto corrente del *de cuius* da parte di [redacted] avvenuti dopo poche ore dal decesso del padre, in data 15.3.2017, per essere accreditati sul proprio conto corrente.

In particolare, il prelievo di dette somme, pari ad € 45.504,00, avvenne alle h.12.11, con sostanziale azzeramento del saldo dei conti correnti del padre, che era deceduto alle h.2.02.

Solo in sede di operazione di inventario, dopo oltre sette mesi dal prelievo, [redacted] dichiarò di aver prelevato dette somme e di averle riaccreditarle sul suo conto personale denominato "eredità beneficiata di [redacted]

Secondo la Corte d'appello, il comportamento di [redacted] integrava un'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, ai sensi

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

dell'art.476 c.c., che gli precludeva di accettare l'eredità con beneficio di inventario.

2.3. La Corte d'appello, pur partendo dalla corretta premessa in diritto in ordine all'ambito di applicazione dell'art.476 c.c., lo ha erroneamente applicato alla fattispecie in esame, che è, invece, riconducibile all'ipotesi della sottrazione dei beni ereditari contemplata dall'art.527 c.c.

2.4.E' opportuno ricordare che l'accettazione tacita dell'eredità ricorre quando il chiamato compie un atto che "necessariamente" presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede.

Questa Corte ha affermato in modo costante che per aversi accettazione tacita dell'eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede (Cass., n.11389/2024; Cass., n.20878/2020).

Non importano accettazione tacita tutti gli atti che, con riferimento alla loro natura, importanza e finalità non sono univocamente idonei ad esprimere un'effettiva assunzione di tale qualità, come la presentazione della denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte e, in generale gli atti conservativi previsti dall'art.460 c.c.

Oltre alle ipotesi di accettazione dell'eredità previste dal codice di rito (artt. 477 c.c. e 478 c.c.), la giurisprudenza ha tipizzato i modi di accettazione tacita dell'eredità, puntualizzando che l'atto di gestione del chiamato deve essere incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in veste di erede; deve, quindi, trattarsi di un comportamento del successibile, tale da presupporre,

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

necessariamente, la volontà di accettare, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. n.881/1967; Cass. n. 1139/1970).

Sebbene sia demandato al giudice di merito l'indagine sui fatti che implicano l'accettazione tacita dell'eredità, il giudice di legittimità è investito del controllo in ordine alla corretta qualificazione della fattispecie e, dunque, sulla base della ricostruzione fattuale effettuata nella sentenza impugnata, valutare se gli atti posti in essere dal chiamato siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabili con la veste di erede (Cass., n.12753/1999).

Qualora siano possibili altre interpretazioni dell'atto che non denotano in modo univoco l'effettiva assunzione della qualità di erede, non è integrata l'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art.476 c.c.

Nemmeno l'immissione nel possesso dei beni ereditari comporta di automaticamente e di per sé accettazione dell'eredità, atteso che l'art. 460 cod. civ. attribuisce al chiamato, in quanto tale, e pertanto anche anteriormente all'accettazione e addirittura senza bisogno della loro materiale apprensione, il potere di esercitare le azioni possessorie a tutela degli stessi beni (Cass. n.3018/2005).

2.5. I requisiti richiesti per l'accettazione tacita dell'eredità non ricorrevano nel caso in esame.

2.6.Le operazioni sul conto corrente del *de cuius* da parte di [redacted] non furono effettuate nella veste di chiamato – con un comportamento che presupponeva la sua volontà di accettare- , né si trattava di operazioni che il ricorrente non aveva diritto di compiere se non nella qualità di erede.

Il comportamento del ricorrente, che, a poche ore della morte del padre aveva trasferito sui propri conti personali, le somme presenti

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

sul conto corrente del *de cuius* costituivano sottrazione di beni ereditari; si tratta di un atto di natura illecita che non è indice della volontà di accettare e che non ha compiuto nella qualità di erede.

La fattispecie va inquadrata nell'ambito dell'art.527 c.c., che prevede espressamente la sottrazione o l'occultamento, da parte del chiamato, di beni spettanti all'eredità, cui consegue la decadenza della facoltà di rinunciare all'eredità e l'acquisto della qualità di erede puro e semplice.

2.7. L'art.527 c.c., secondo l'opinione di autorevole dottrina, che il collegio condivide, si atteggia come una sanzione ad un comportamento illecito e si applica al chiamato indipendentemente dall'essere o meno in possesso dei beni ereditari.

La sottrazione o l'occultamento dei beni ereditari, oltre ad avere rilevanza economica, richiede unicamente la consapevolezza dell'autore che si tratti di beni dell'eredità.

2.8.Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato l'elemento soggettivo sulla base di una serie di elementi costituiti dal breve lasso di tempo tra la morte del padre ed il prelievo della cospicua somma di € 45.504,00 depositata sul conto personale per ricorrente, dal trattenimento delle somme per oltre sette mesi e dal successivo trasferimento su un altro conto personale intestato al ricorrente, ancorché denominato "*eredità beneficiata di* [redacted] *presso* [redacted]

Come correttamente osservato dalla Corte d'appello (pag.5 della sentenza impugnata), la dicitura "eredità beneficiata di [redacted] non vincolava dette somme in favore dei coeredi tanto che le successive movimentazioni furono compiute dallo stesso [redacted]

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

Non vi fu nemmeno una spontanea e tempestiva restituzione delle somme, che, secondo autorevole dottrina, esclude che il chiamato divenga erede puro e semplice.

Al fine della configurabilità dell'art.527 c.c., infatti, deve essere fatto riferimento al momento dell'appropriazione tanto più se il comportamento successivo non è inequivocabilmente volto a mettere a disposizione del coerede le somme distratte ed in tempi ragionevoli, sì da rendere palese che l'appropriazione era avvenuta per esigenze comuni degli eredi e non per finalità proprie.

2.9. La Corte ha correttamente escluso che la sottrazione di dette somme costituisse un atto conservativo, *ex* art.460 c.p.c., perché dalla causale indicata dai bonifici risultava che il trasferimento delle somme sul conto corrente del ricorrente aveva come causale la restituzione di somme dovute dal defunto padre per prestiti dal medesimo effettuati in suo favore.

2.10.Così ricostruiti i fatti di causa, questa Corte, cui è riservato il controllo sulla corretta applicazione dei principi di diritto nell'esercizio della funzione nomofilattica, può correggere la motivazione, senza svolgere indagini o valutazioni di fatto, ai sensi dell'art.384, ultimo comma c.c. (Cass., n.8208/2025; Cass., n.27542/2019).

Del resto, l'applicabilità dell'art.527 c.c. era stata dedotta in primo grado da [redacted] e [redacted] e, a seguito dell'accoglimento della domanda di [redacted] le stesse avevano proposto appello, lamentando la violazione degli artt. 476 c.c. e 527 c.c; infine, anche nel controricorso si richiama l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art.527 c.c.

2.11. L'invocazione, da parte del ricorrente, della finalità "conservativa" dell'operazione volta ad evitare il "congelamento" del denaro da parte della banca, si pone in insanabile contrasto con

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

detta finalità perché proprio il vincolo delle somme presenti sul conto al momento dell'apertura della successione costituisce la garanzia per gli eredi in ordine alle disponibilità del *de cuius.*

Gli stessi atti conservativi e la gestione che l'erede può compiere, senza che implichino accettazione dell'eredità, non devono travalicare il mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione (Cass. n.10060/2018; Cass., n.13738/2005).

2.12. La difesa del ricorrente, il quale ha sostenuto di aver svolto dette operazioni sul conto corrente del *de cuius* sulla base di una delega da questi ricevuto, costituisce questione nuova, che impone accertamenti di fatto inammissibili in sede di legittimità.

2.13.Il comportamento di [redacted] non integra, pertanto, una manifestazione implicita della volontà di accettare l'eredità (art.476 c.c.) ma un atto di sottrazione di beni ereditari (art.527 c.c.), cui consegue l'acquisto della qualità di erede puro e semplice.

In assenza della qualità di erede accettante con beneficio di inventario, le sorelle coeredi beneficiarie potevano fare ricorso alla liquidazione concorsuale, ex art. 503 c.c. e 504 c.c.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 c.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 112 cod. proc. civ. e dell'art. 505, quarto comma, cod. civ., per avere la Corte d'Appello omesso di precisare che la qualità di erede puro e semplice di [redacted] – decaduto dal beneficio di inventario – avesse natura incidentale e fosse strumentale alla risoluzione del conflitto, ferma la qualità di erede beneficiato nei confronti dei terzi. Secondo il ricorrente, le espressioni usate dalla Corte d'appello poteva ingenerare il dubbio che si trattasse di accertamento efficace *erga omnes.*

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

3.1.Il motivo è infondato.

3.2.La Corte d'appello ha ritenuto assorbito il motivo perché il rigetto della domanda di accertamento della validità della liquidazione individuale ex art. 495 c.c. del patrimonio del defunto padre [redacted] implicava necessariamente la sua qualità di erede puro e semplice.

4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con diversa motivazione.

5.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

6.Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 10 settembre 2026.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Rossana Giannaccari — Francesco Maria Cirillo

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5 - Firmato Da: ROSSANA GIANNACCARI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 26dd8b6a40552010